

VII

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 231/A III<sup>a</sup> Legislatura

"APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE  
ACQUE E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE"

Approvato dalla G.R. nella seduta del 31/5/1982.

---

# REGIONE PUGLIA

1

## DISEGNO DI LEGGE

"APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE E  
RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE"

# REGIONE PUGLIA

2

RELAZIONE

---

Le leggi 10 maggio 1976 n° 319 e 24 dicembre 1979 n° 650, il D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616, hanno demandato alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di tutela delle risorse idriche.

Il presente disegno di legge vuole essere un contributo per lo avvio di un'organica politica di programmazione e pianificazione in una materia assai complessa e articolata che ha tradizionalmente scontato la frantumazione di competenze tra diversi Ministeri e relativi Organi decentrati, e tra gli stessi Enti operanti sul territorio regionale.

Ne consegue che, sul piano del governo della risorsa, occorre garantire sia una direzione e coordinamento unitario sia un puntuale decentramento delle competenze.

In questo senso, una razionale politica di tutela può essere concepita e realizzata solo attraverso una articolata programmazione e pianificazione degli interventi ed il diretto coinvolgimento degli Enti locali.

Si chiariscono così gli elementi ispiratori di questo disegno di legge che, attraverso l'approvazione del Piano regionale di risanamento delle acque, che costituisce il momento di programmazione, avvia anche l'azione regionale di coordinamento e direzione e definisce quale soggetto attuatore delle politiche

# REGIONE PUGLIA

3

di risanamento l'Ente locale, cui demanda, altresì la gestione dei servizi di igiene ambientale.

Il quadro di riferimento dell'azione regionale e degli Enti locali viene organicamente esplicitato dai primi due articoli del disegno di legge.

La Regione assume quale obiettivo il risanamento delle risorse idriche e finalizza la propria azione alla programmazione e pianificazione degli interventi ed alla tutela del sistema idrico del sottosuolo.

Per il conseguimento di questi obiettivi approva il Piano regionale di risanamento delle acque (art. 3), strumento previsto dalla legge 10 maggio 1976 n° 319 per:

- disciplinare i modi di uso delle acque, sia per impieghi civili che produttivi;
- individuare e definire gli interventi sulle infrastrutture di igiene ambientale (acquedotti, fognature, presidi depurativi);
- riorganizzare le strutture preposte alla gestione dei servizi di igiene ambientale.

I rapporti tra il Piano di risanamento e gli strumenti urbanistici comunali sono definiti dall'art. 4 che prevede il recepimento dei vincoli e l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni di Piano.

# REGIONE PUGLIA

4

Il Piano, infatti, per il livello raggiunto si configura come piano-progetto, definendo a livello di progetto di massima gli interventi infrastrutturali.

Ciò consente di demandare agli Enti locali l'approvazione dei progetti esecutivi e di accreditare le somme all'atto dell'affidamento dei lavori.

L'azione di controllo, della Regione viene esercitata (art.7) attraverso il vincolo di destinazione dei fondi (da notare che viene esplicitamente affermata la responsabilità personale degli amministratori e funzionari degli enti locali circa il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi) e la nomina, all'atto dell'accreditamento delle somme della Commissione di collaudo in corso d'opera.

E' previsto inoltre che il Piano venga aggiornato ogni biennio (art.14); ciò consente di caratterizzare lo strumento in relazione al grado di risanamento raggiunto e di adeguarlo sia per gli aspetti di previsione della spesa che per quelli infrastrutturali.

Un aspetto strettamente connesso con l'aggiornamento del Piano e con lo stesso processo di programmazione è l'acquisizione dei dati. Questo aspetto non viene tralasciato ed all'uopo gli articoli da 9a 13 regolamentano le modalità per l'aggiornamento dei dati dei corpi idrici e per la istituzione del Catasto regionale delle acque.

# REGIONE PUGLIA

5

Ne discute la prima positiva conseguenza dell'azione di coordinamento regionale che viene ulteriormente rafforzata con le disposizioni dell'art. 5 inerenti i vincoli di determinazione delle risorse idriche a fini idropotabili. Decisiva deve ritenersi per la tutela del sistema idrico sotterraneo l'imposizione del vincolo di determinazione di destinazione di uso prevista dal Piano di risanamento.

Si avvia in tal modo una scelta programmata sull'uso della risorsa e conseguentemente di limiti, nei comprensori soggetti a tutela, la ricerca e l'utilizzazione della risorsa idrica da parte dei privati.

Gli articoli dal 6 al 8 precisano le modalità di attuazione del Piano.

Esso si attua mediante programmi poliennali articolati in piani annuali; l'allegato A) contiene, per il quinquennio 1982-1986, l'articolazione dei programmi annuali per tipologia di opera.

Gli interventi previsti dal Piano sono attuati dagli Enti locali e loro Consorzi.

Un rilievo particolare viene dato allo snellimento delle procedure amministrative per l'approvazione dei progetti, finanziamento delle opere ed esecuzione dei lavori.

# REGIONE PUGLIA

6

Attraverso questi interventi si potrà conoscere l'effettivo apporto degli interventi di risanamento sulla qualità delle risorse idriche, l'entità dei prelievi e lo stato di utilizzazione dei corpi idrici, la qualità e quantità degli scarichi, la consistenza delle infrastrutture idrauliche gli articoli dal 15 al 1° disciplinano gli aspetti connessi con la gestione dei servizi di igiene ambientale.

I servizi relativi alla distribuzione di acqua potabile, raccolta, depurazione e smaltimento delle acque usate, ai sensi del T.U. 3 marzo 1934 n° 383, sono gestiti dai Comuni.

I Comuni possono gestire tali servizi in economia o attraverso aziende municipalizzate.

Dalle passate esperienze in genere si è constatato che tali servizi sono esercitati in economia, in quanto considerati servizi di tipo non industriale; in pochi casi sono state costituite aziende speciali mentre è ricorrente l'affidamento in appalto a ditte specializzate.

Una situazione del tutto particolare come è noto, è rappresentata, sulla nostra Regione dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese che gestisce in Puglia e Basilicata anche i servizi di distribuzione dell'acqua potabile, raccolta, depurazione e smaltimento delle acque usate. Tali compiti, non compresi

# REGIONE PUGLIA

2

nella legge istitutiva del predetto Ente (R.D.L. 19 ottobre 1919 n° 2060 convertito con la legge 23 settembre 1920 n°1365), furono assegnati successivamente con il R.D.L. 27 luglio 1937 n°1446 convertito con la legge 10 febbraio 1938 n°131 che affidava la gestione delle reti di distribuzione dell'acqua potabile, e con il R.D.L. 2 agosto 1938 n°1464 convertito con la legge 16 gennaio 1939 n°74 che affidava la gestione delle reti fognanti nei Comuni serviti dall'Ente medesimo.

Le leggi 10/5/76 n°319 e 24/12/79 n°650 hanno individuato chiaramente i soggetti giuridici abilitati alla gestione dei servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento delle acque usate. Infatti, l'art.9 della legge 650/79, dispone che i servizi pubblici siano gestiti da Comuni o da Consorzi intercomunali o da Comunità Montane o da Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

Inoltre l'art.11 della stessa legge, nel definire i contenuti del Piano di risanamento, dispone che le Regioni "individuano gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi, organizzino le relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23/12/1978 n°833 recante istituzione del servizio sanitario nazionale".



# REGIONE PUGLIA

8

Il disegno di legge nel rispetto delle disposizioni in precedenza riportate, prevede che i servizi di igiene ambientale vengano gestiti dagli Enti locali e loro Consorzi. In questo senso articola su due livelli i servizi: per gli impianti a rete (reti di distribuzione idropotabile, reti di fognatura) prevede l'affidamento delle competenze ai Comuni, per la depurazione e lo smaltimento ai Consorzi intercomunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale (art. 15).

I Consorzi intercomunali affidatori dei servizi di depurazione e smaltimento coincidono con gli ambiti territoriali ottimali definiti dal Piano.

Gli ambiti ottimali sono 22 dei quali 3 coincidenti con gli ambiti amministrativi delle Comunità Montane.

Le modalità di costituzione dei Consorzi sono disciplinate dall'art.16 ove è previsto fra l'altro l'obbligatorietà della costituzione dei Consorzi mediante un sistema di termini perentori, decorsi i quali scattano provvedimenti sostitutivi. Non poteva infatti lasciarsi alla esclusiva volontà degli Enti la costituzione dei Consorzi, pena la vanificazione degli intendimenti del legislatore.

L'art.17 norma gli aspetti relativi alla progettazione, costruzione gestione delle opere di acquedotto che vengono conferma

# REGIONE PUGLIA

8

te di competenza dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. Si é quindi delineato un sistema chiaro di competenze tra lo Acquedotto Pugliese, che resta lo strumento fondamentale per l'approvvigionamento idrico (e quindi per tutte le opere necessarie dalla captazione al trasporto fino ai serbatoi di distribuzione), al quale potrà dedicarsi con maggiore efficienza una volta sollevato dagli oneri relativi alla gestione dei servizi di distribuzione negli abitati e di fognatura e gli Enti locali a cui questi ultimi compiti vengono demandati. Naturalmente viene salvaguardato un regime transitorio (art. 20) in cui gli Enti locali possono lasciare all'Acquedotto Pugliese la temporanea gestione dei servizi, divenuti di loro competenza, per evitare eventuali soluzioni di continuità o di servizi all'atto dell'attuazione della presente normativa. Gli aspetti normativi del piano di risanamento sono previsti dall'art.9 che approva i sei allegati relativi alla:

1) Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature.

L'allegato, che si compone di 16 articoli, attua le disposizioni dell'art.17 della legge 24 dicembre 1979 n°650.

2) Disciplina degli scarichi idrici provenienti dalle lavorazioni di trasporto delle olive.

L'allegato, che si compone di 10 articoli, regola le modalità di smaltimento degli scarichi idrici dei frantoi.

# REGIONE PUGLIA

10

E' previsto lo smaltimento controllato, mediante conferimento a cura e spese dell'utente, delle acque di vegetazione sui presidi (piattaforme di depurazione) all'uopo indicate dal Piano.

- 3) Disciplina per lo smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo o nel sottosuolo.

La normativa, che si compone di 20 articoli, attua le disposizioni dell'art.2 lettera e) punto secondo della legge 10 maggio 1976 n°319.

- 4) Norme tecniche per l'installazione e l'esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.

La normativa, che si compone di 19 articoli, attua le disposizioni dell'art.2 lettera e) punto primo della legge 10 maggio 1976 n°319.

- 5) Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 500 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura.

La normativa, che si compone di 13 articoli, attua le disposizioni dell'art.2 lettera e) punto quattro della legge 10 maggio 1976 n°319.

- 6) Tutela delle risorse idriche sotterranee.

La normativa, che si compone di 10 articoli, attua la delega di cui all'art.90 del D.P.R. 24 luglio 1977 n°616.

# REGIONE PUGLIA

## ART. 1 (FINALITA' DELLA LEGGE)

La presente legge, in attuazione dell'art. 4 dello Statuto della Regione Puglia, ha per scopo la tutela ed il risanamento delle risorse idriche considerate come beni di pubblico interesse.

A tal fine essa regola:

- le immissioni e gli scarichi di qualsivoglia provenienza, aventi ricettori di retti o mediati le acque pubbliche o private, superficiali o sotterranee, le pub bliche fognature e il suolo;
- assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi;
- tutela le falde idriche sotterranee.

## ART. 2 (QUADRO DEGLI INTERVENTI)

La Regione persegue le finalità di cui al precedente articolo, salvo le competenze dello Stato, mediante:

- la programmazione e pianificazione degli interventi;
- l'imposizione di limiti di accettabilità agli scarichi ed alle immissioni;
- la individuazione degli usi delle acque;
- la determinazione delle tariffe;
- la tutela del sistema idrico del sottosuo lo.

## ART. 3 (APPROVAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO)

Per il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti articoli ed in attuazione dello art. 11 della legge 24 dicembre 1979 n° 650

# REGIONE PUGLIA

12

È approvato il Piano Regionale di Risanamento delle Acque proposto dalla Giunta Regionale con provvedimento n° del  
Le indicazioni e prescrizioni del Piano sono vincolanti per le Amministrazioni Pubbliche e per i Soggetti privati; le opere e gli interventi pubblici in esso previsti, ove difformi, non possono essere realizzati.  
I documenti del Piano sono depositati presso la Regione e per estratto presso le Province ed i Comuni.

## ART. 4

### (ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI)

Gli strumenti urbanistici comunali dovranno recepire i vincoli e le destinazioni di uso delle aree previste dal Piano ed adeguarsi entro un anno dalla emanazione della presente legge.

## ART. 5

### (EFFICACIA DEI VINCOLI)

I vincoli di destinazione delle acque a fini idropotabili hanno l'efficacia di cui al D.P.R. 11 maggio 1969 n° 1040.

## ART. 6

### (ATTUAZIONE DEL PIANO)

Il Piano di risanamento regionale delle acque si attua mediante programmi pluriennali di intervento articolati in programmi annuali.

# REGIONE PUGLIA

13

Gli interventi e le opere previsti dal Piano regionale di risanamento sono attuati dai Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane e Province.

Gli interventi previsti dal Piano di risanamento si attuano mediante progetti generali esecutivi sulla base degli importi indicati nel Piano per le singole opere.

Le opere devono essere conformi alle normative tecniche regionali in materia di installazione ed esercizio di impianti di acquedotto, fognatura e depurazione.

I progetti relativi alle opere ed interventi sono approvati dagli Enti attuatori sentito il parere del proprio Ufficio Tecnico.

Il provvedimento di approvazione di cui innanzi equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza ed ineffe-ribilità dei lavori.

I progetti devono comunque essere visti, ai fini della congruità tecnica finanziaria e funzionale, dai responsabili dei competenti Uffici del Genio Civile.

A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, gli Enti comunicano entro e non oltre il termine di dieci giorni gli estremi di aggiudicazione delle opere al Presidente della Giunta Regionale, ai fini dell'accreditamento delle somme e della nomina della Commissione di Collaudo in corso di opera.

Per quanto non disciplinato dalla presente normativa si applicano le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1978 n° 37.

# REGIONE PUGLIA

16

## ART. 7

(EROGAZIONE DEI FONDI AGLI ENTI ATTUATORI)

Ai Enti attuatori del Piano, i fondi necessari alla realizzazione delle opere verranno erogati in conto capitale.

Le somme sono accreditate in rate annuali in rapporto all'ammontare delle opere nei tempi previsti dal Piano su appositi conti correnti intestati agli Enti stessi presso la Tesoreria della Regione con l'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

La Tesoreria della Regione presso la quale è effettuato il deposito, provvede al pagamento delle spese su ordini emessi dall'Ente competente corredati della documentazione giustificativa approvata dall'Ente stesso. Gli Enti beneficiari e i rispettivi amministratori, nonché il segretario ed il ragioniere assumono ogni responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

## ART. 8

(NORMA FINANZIARIA)

Per far fronte agli interventi finanziari previsti dal Piano e di cui all'allegato A), la Regione contrarrà apposito mutuo con Istituti di Credito ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 30 maggio 1977, n° 17.

## ART. 9

(AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI)

La Regione, in attuazione dell'art. 7 della

# REGIONE PUGLIA

15

legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche e integrazioni, aggiorna ogni due anni i dati del censimento dei corpi idrici. La Regione per il rilevamento dei dati e la esecuzione delle analisi e ricerche, può avvalersi delle Province, dei Comuni singoli o associati, degli Enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati. I rapporti tra la Regione, le Province, gli Enti o organismi o Istituti specializzati saranno regolati da convenzioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 12 agosto 1981 n° 45.

## ART. 10

(ISTITUZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLE ACQUE)

La Regione, per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione, istituisce il catasto regionale delle acque. Il catasto si articola a livello provinciale, consorziale e comunale; la Regione ne cura la organizzazione e la tenuta nel rispetto delle competenze attribuite alle Province dalla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue successive modifiche e integrazioni.

## ART. 11

(CONTENUTI DEL CATASTO)

I dati da inserire nel catasto sono quelli specificati nell'allegato 1 alla deliberazione 4 febbraio 1977, emanata dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento ai sensi dell'art. 2, I° comma, lett. b della legge 10 maggio 1976 n° 319



# REGIONE PUGLIA

16

e successive modificazioni ed integrazioni. Inoltre sono da inserire nel catasto i dati concernenti:

- a) caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche attinenti ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei;
- b) autorizzazioni, numero, caratteristiche e tipi di scarichi, sia pubblici che privati, in corsi d'acqua superficiali sul suolo, in fognatura, anche ai fini di cui agli artt. 9, 16, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi;
- d) insediamenti che generano gli scarichi;
- e) impianti di acquedotto, fognature e depurazione;
- f) caratteristiche idrologiche, usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni e derivazioni relative ai corpi idrici sia superficiali che sotterranei;
- g) opere idrauliche di competenza regionale;
- h) stato giuridico dei corpi idrici.

## ART. 12

(RACCOLTA ED AGGIORNAMENTO DEI DATI DEL CATASTO)

I dati del catasto di cui alle lettere da a) ad f) del precedente articolo 11 sono raccolti dalle Province, da Comuni singoli o associati, che vi provvedono nell'esercizio delle

# REGIONE PUGLIA

12

competenze in materia di controllo e di gestione loro attribuite dalla legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le direttive e le istruzioni tecniche emanate dalla Giunta Regionale relativamente all'organizzazione del flusso informativo, alle modalità ed agli strumenti per l'acquisizione, la memorizzazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

La Giunta Regionale può avvalersi degli Uffici delle Province anche per la rilevazione dei dati di cui ai punti g) ed h) del precedente art. 11.

## ART. 13 (UTILIZZAZIONE DEL CATASTO)

Lo Stato, le Province, i Comuni singoli o associati possono avvalersi gratuitamente dei dati del censimento e del catasto utili all'esercizio delle rispettive funzioni. La Giunta Regionale definisce le modalità di utilizzo dei dati da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché le tariffe di utenza.

## ART. 14 (AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RISANAMENTO)

Il Piano regionale di risanamento delle acque viene aggiornato ogni due anni dall'ultima approvazione, con deliberazione del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

# REGIONE PUGLIA

18

## ART. 15 (GESTIONE DEI SERVIZI)

I servizi pubblici e le opere di distribuzione dell'acqua potabile e di fognatura sono gestiti dai Comuni o loro Consorzi o dalle Comunità Montane.

Per opere di distribuzione dell'acqua potabile si intendono le opere di canalizzazione all'interno dei centri abitati aventi come origine i serbatoi di distribuzione.

I servizi pubblici di depurazione delle acque, smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione e produttivi nonché gli impianti di affinamento delle acque depurate sono gestiti dalle Comunità Montane, o da Consorzi intercomunali costituiti secondo gli ambiti territoriali ottimali definiti dal Piano di risanamento delle acque.

I servizi pubblici di distribuzione dell'acqua per usi potabili ed industriali, di fognatura, di depurazione, di smaltimento dei fanghi residuati dai processi di depurazione e dai cicli di lavorazione, afferenti le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, sono gestiti dai Consorzi costituiti ai sensi del testo unico della legge sul Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n° 218.

La gestione dei servizi di cui al precedente 1° comma può essere esercitata direttamente ovvero attraverso convenzione con l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

## ART. 16 (COSTITUZIONE DEI CONSORZI)

Per la costituzione dei Consorzi intercomunali di cui al III° comma dell'art. 15, la Giun

# REGIONE PUGLIA

18

ta Regionale, sentita l'ANCI Regionale, formula uno schema di statuto tipo dei Consorzi, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine di quattro mesi dalla comunicazione ai Comuni della avvenuta predisposizione dello schema di statuto tipo di cui al precedente comma i Comuni stessi deliberano la costituzione del Consorzio approvando il relativo statuto.

Trascorso il termine di quattro mesi senza che il Comune abbia provveduto alla costituzione del Consorzio il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti. La costituzione del Consorzio è approvata dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.13 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616.

Ai Consorzi di cui al presente articolo si applicano, altresì, gli artt. 156 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n° 383.

Entro 60 giorni dalla comunicazione ai Comuni della avvenuta costituzione del Consorzio i Comuni stessi provvedono alla nomina dei propri rappresentanti nell'assemblea consorziale.

Trascorso infruttuosamente il termine di cui innanzi il Presidente della Giunta Regionale nomina un commissario ad acta per l'adempimento di cui al comma precedente.

Le deliberazioni di nomina dei rappresentanti dei Comuni nell'assemblea consorziale

# REGIONE PUGLIA

20

sono trasmesse, oltre che all'organo di controllo, al Presidente della Giunta Regionale.

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle designazioni effettuate dai Comuni dichiara la composizione dell'assemblea consorziale e ne fissa il giorno della prima riunione per la elezione degli altri organi del Consorzio.

## ART. 17 ( TARIFFE )

Le tariffe per i servizi previsti dalla presente legge sono approvate con legge regionale.

## ART. 18 ( PROGETTAZIONE, GESTIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE DI ACQUEDOTTO )

La progettazione, costruzione, gestione ed esercizio delle opere di approvvigionamento idropotabile ed industriale a servizio del territorio regionale restano affidate allo Ente Autonomo Acquedotto Pugliese. Per opere di approvvigionamento idropotabili ed industriali si intendono le opere di captazione, potabilizzazione e vettoriamento delle acque fino ai serbatoi di distribuzione.

Tutte le opere di acquedotto finanziate, realizzate e collaudate dalla Cassa per il Mezzogiorno e trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 139 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n° 218, sono affidate, per l'esercizio e la gestione all'Ente per l'Acquedotto Pugliese.

# REGIONE PUGLIA

21

## ART. 19 (NORME TECNICHE)

Sono approvate le norme tecniche di cui agli allegati:

- B - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE;
- C - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI DI TRASFORMAZIONE DELLE OLIVE;
- D - DISCIPLINA PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI E DEI LIQUAMI SUL SUOLO O NEL SOTTOSUOLO;
- E - NORME TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI ACQUEDOTTO, DI FOGNATURA E DEPURAZIONE;
- F - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O 5000 MC NONCHE' DEGLI INSEDIAMENTI TURISTICI NON ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNATURA;
- G - TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE.

## ART. 20 (NORME TRANSITORIE)

Il Consiglio regionale, entro un anno dalla data di approvazione del Piano di risanamen

# REGIONE PUGLIA

22

to, definisce, su proposta della Giunta Regionale, i criteri e le modalità per il trasferimento ai Comuni, ai loro Consorzi o alle Comunità Montane, previo collaudo, delle opere realizzate, nonché delle opere di distribuzione dell'acqua potabile e delle fognature, di cui al primo comma dell'art. 14 e gestite dall'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.

Con lo stesso provvedimento sono definiti anche i rapporti giuridici per le opere in corso di costruzione, nonché per quelle soltanto appaltate e/o progettate.

I Comuni, i Consorzi intercomunali e le Comunità Montane, per la gestione dei servizi di cui all'art. 15, dovranno assegnare con priorità i posti previsti nei relativi organici al personale dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese che volontariamente chiederà di essere trasferito.

Fino alla data di trasferimento delle opere ai Comuni o loro Consorzi ed alle Comunità Montane la costruzione e la gestione di tutte le opere di distribuzione dell'acqua potabile e di fognatura, nonché la costruzione e la gestione dei presidi depurativi, restano affidate all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

# REGIONE PUGLIA

23

"ALLEGATO A"

"INTERVENTI FINANZIARI"



R E G I O N E	TIPO DI OPERA	1982	1983	1984	1985	1986	TOTALE
	RETI IDRICHE	15.004,8	62.255,6	93.911,6	85.914,5	42.600,0	299.686,5
	%	1,16%	4,82%	7,27%	6,66%	3,30%	23,2%
	RETI FOGNARIE	37.911,1	109.274,0	150.185,8	120.868,7	69.274,6	487.514,2
	%	2,94	8,46	11,63%	9,36%	5,37%	37,8%
	RETI PLUVIALI	330,0	13.671,4	71.049,2	128.021,9	133.214,8	346.257,3
	%	0,02%	1,05%	5,50%	9,91%	10,31%	26,8%
PRESIDI DEPUR.	83.271,8	43.563,1	25.358,2	5.922,5	—	158.115,6	
%	6,45%	3,32%	1,96%	0,45%		12,2%	
TOTALE	136.487,7	228.764,1	340.504,8	340.727,6	245.089,4	1.291.573,6	
%	10,6%	17,6%	26,4%	26,4%	19%		

- RIPARTIZIONE DELLA SPESA NEL QUINQUENNIO 1982 + 1986. INFRASTRUTTURE D'IGIENE AMBIENTALE.

INTERVENTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI DISCARICHE DI  
SOCCORSO E DISPERSIONI IN RETE

	1982	1983	1984	1985	1986	TOTALE
BARI		1.000	2.000 1.000	2.400 1.000	4.000 1.000	8.400 (1) 4.000 (2)
BRINDISI			1.000 500	1.000 500	1.000 1.000	3.000 (1) 2.000 (2)
FOGGIA		1.000	1.000 1.000	2.000 1.000	2.500 1.000	5.500 (1) 4.000 (2)
LECCE			1.000 1.000	2.000 1.000	2.500 1.000	5.500 (1) 3.000 (2)
TARANTO			1.000 500	1.500 500	2.000 1.000	4.500 (1) 2.000 (2)
		2.000	10.000	12.900	17.000	41.900

1 - INTERVENTI FINANZIARI PER RISTRUTTURAZIONI RETI IDRICHE  
(DISPERSIONI IN RETE).

2- INTERVENTI FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DI DISCARICHE  
DI SOCCORSO.

# REGIONE PUGLIA

26

ALLEGATO "B"

" DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE FOGNATURE "

# REGIONE PUGLIA

27

## ART. 1 (FINALITA')

La presente normativa, in attuazione delle art. 17 della legge 24 dicembre 1979 n°60, disciplina gli scarichi delle pubbliche fognature.

A tal fine essa regola le immissioni e gli scarichi di qualsivoglia provenienza, aventi come ricettori diretti le pubbliche fognature, nonché gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque pubbliche, sul suolo e nel sottosuolo.

## ART. 2 (PUBBLICHE FOGNATURE)

Per pubbliche fognature si intendono gli effluenti dei sistemi fognanti gestiti dai Comuni, Consorzi intercomunali, Comunità Montane.

Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della loro disciplina, vengono distinti nelle seguenti categorie:

- a) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi provenienti da insediamenti civili;
- b) pubbliche fognature che convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- c) pubbliche fognature che convogliano esclusivamente scarichi che provengono da insediamenti produttivi.

# REGIONE PUGLIA

28

## ART. 3 (SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA)

Nelle zone già servite da pubblica fognatura gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e/o produttivi devono essere allacciati alla stessa:

- a) direttamente se attivati in data successiva all'entrata in vigore della presente legge;
- b) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge se esistenti a tale data.

Nelle zone destinate ad essere servite dalla pubblica fognatura, gli scarichi attivati prima della realizzazione della medesima, devono essere allacciati alla stessa entro un anno dalla sua attivazione.

## ART. 4 (DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE)

Gli scarichi in pubblica fognatura in essere e attivati a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge sono soggetti alla seguente disciplina:

- a) se scarichi abitativi e provenienti da attività alberghiera, sportiva, ricreativa, scolastica, da insediamenti destinati a prestazioni di servizi e da ogni altra attività non produttiva sono sempre ammessi senza prescrizioni di dispositivi che incidono sulla qualità delle acque di rifiuto;
- b) se scarichi provenienti da attività ospedaliere e da qualsiasi altra attività che determini pericoli di natura igienica, sono ammessi previo specifico trattamento

# REGIONE PUGLIA

2P

- atte ad eliminare i microorganismi patogeni; sono comunque tassativamente esclusi scarichi contenenti sostanze radioattive;
- c) se scarichi provenienti da insediamenti assimilati ai civili, sono ammessi, previo adeguamento ai limiti di accettabilità, alle norme e prescrizioni regolamentari stabilite dall'Ente che gestisce il servizio di depurazione;
  - d) se scarichi provenienti da complessi produttivi insediati all'esterno dei nuclei delle aree di sviluppo industriale devono, prima dell'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. C allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed integrazioni e, con l'entrata in funzione dell'impianto centralizzato di depurazione, essere adeguati ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dall'Ente che gestisce il servizio di depurazione.
  - e) se scarichi provenienti da complessi produttivi insediati all'interno dei nuclei ed aree di sviluppo industriale devono essere adeguati ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale.

## ART. 5

### (OBBLIGHI PER GLI ENTI GESTORI)

Gli Enti gestori del servizio di depurazione devono, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme, emanare il re

# REGIONE PUGLIA

30

gelamento di gestione ai sensi dell'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n° 319, sul quale dovranno, fra l'altro, essere disciplinate le modalità di rilascio delle autorizzazioni alle scariche, da richiedere obbligatoriamente da parte dell'utente.

## ART. 6

(RECAPITO DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE)

Il recapito degli scarichi delle pubbliche fognature è definito dal Piano regionale di risanamento delle acque.

## ART. 7

(LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE CHE RECAPITANO NEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI E NELLE ACQUE MARINE)

Gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 che recapitano nei corsi d'acqua naturali o artificiali e nelle acque marine dovranno essere allineati entro il 31 marzo 1985 ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e successive modifiche ed integrazioni fatta eccezione per parametri fosforo totale (come P) per il quale il limite è elevato a 20 ppm e dei nitrati (come N) per i quali il limite è elevato a 60 ppm.

# REGIONE PUGLIA

31

Gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 che recapitano nei laghi naturali e artificiali dovranno essere adeguati entro il 31 marzo 1985 ai limiti di accettabilità prescritti dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche e integrazioni ivi compresi i limiti più restrittivi previsti per il fosforo e l'azoto.

Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di cui al punto c) del precedente art. 2 dovranno essere adeguati entro il 31 marzo 1985 ai limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche e integrazioni.

Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di cui al punto c) del precedente art. 2, non sono ammessi nei laghi naturali e artificiali.

## ART. 8

(LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE CHE RECAPITANO SUL SUOLO O NEL SOTTOSUOLO)

Gli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature di cui ai punti a) e b) del precedente art. 2 sono ammessi sul suolo e nel sottosuolo nelle aree definite dal Piano regionale di risanamento delle acque e dovranno essere allineati entro il 31 marzo 1985 ai limiti di accettabilità previsti dalla tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche e integrazioni, fatta eccezione per:



# REGIONE PUGLIA

32

- a) i parametri tossici e bioaccumulabili, di cui all'allegato 1) delle direttive per la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature emanate dal Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera del 30 ottobre 1980 per i quali resta confermato il rispetto dei limiti della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche e integrazioni;
- b) il BOD<sub>5</sub> che non potrà superare il valore di 200 ppm ed il carico totale versato non potrà eccedere il limite di 500 kg/BOD<sub>5</sub>/g.  
Il valore del carico totale potrà essere superato ove venga rispettato per il BOD<sub>5</sub> il limite di concentrazione di 40 ppm previsto dalla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche e integrazioni;
- c) l'ammoniaca totale (come NH<sub>4</sub><sup>+</sup>) il cui limite di accettabilità viene elevato a 60 ppm;
- d) il fosforo totale (come P) il cui limite di accettabilità viene elevato a 20 ppm.  
Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature di cui al punto c) del precedente art. 2 sono ammessi nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla tab. A allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed integrazioni.

## ART. 9 (SCELTA DEL SITO)

La scelta del sito per gli scarichi delle pubbliche fognature deve essere effettua

# REGIONE PUGLIA

32

ta sulla base di dettagliate indagini che valutino le possibilità offerte dal corpo idrico ricettore di diluire ulteriormente l'inquinante organico e disperdere la carica batterica residua.

In relazione al corpo idrico ricettore dovranno condursi le seguenti indagini di dettaglio:

- a) per le acque marine, l'andamento delle correnti, i venti prevalenti e le caratteristiche morfologiche del fondo marino;
- b) per i corsi d'acqua superficiali, la temperatura, il pH, la concentrazione di ossigeno disciolto, la portata minima del corso d'acqua, il tempo ed il periodo dell'anno in cui essa si verifica, la concentrazione finale in solidi sospesi ed in BOD<sub>5</sub> a valle del punto di scarico;
- c) per il suolo e sottosuolo, la profondità del terreno vegetale e dello strato permeabile, la porosità e conducibilità, le caratteristiche territoriali, la capacità di scambio per i cationi, la composizione chimica, la natura e la geometria delle unità geologiche sottostanti con particolare riferimento alla permeabilità, le caratteristiche idrologiche delle falde.

## ART. 10

### (MODALITA' DI SMALTIMENTO)

Lo smaltimento degli effluenti depurati dalle pubbliche fognature dovrà avvenire con modalità dipendenti dalle caratteristiche dei

# REGIONE PUGLIA

34

corpi idrici ricetteri.

Per gli scarichi nelle acque superficiali e marine dovrà essere assicurata la massima dispersione attraverso idonee condotte di scarico prolungate fino ad intercettare le correnti.

Per gli scarichi sul suolo e sottosuolo dovranno essere adottati sistemi di percolazione ed infiltrazione che utilizzino il filtro suolo.

In questi casi gli impianti di trattamento dovranno essere dotati di stazione di chiariflocculazione e di disinfezione di seccorso.

## ART. 11 ( AREE DI RISPETTO)

Attorno agli scarichi di pubbliche fognature dovranno essere previste le seguenti fasce di rispetto:

- a) per gli scarichi nei corpi d'acqua superficiali, una fascia di rispetto di 500 mt. nella quale non è ammessa la balneazione, la pesca e la derivazione di acque per usi potabili ed irrigui;
- b) per gli scarichi nelle acque marine una fascia di rispetto di 500mt. a monte ed a valle dello scarico nella quale non è ammessa la balneazione, la molluschicoltura e la stabulazione;
- c) per gli scarichi sul suolo e nel sottosuolo una fascia di rispetto di 1000 mt. all'interno del punto di scarico nella quale non è ammesso l'emungimento delle acque per qualsiasi uso.

# REGIONE PUGLIA

35

Tutto il perimetro delle fasce di rispetto relative agli scarichi nei corpi idrici superficiali e nelle acque marine va adeguatamente recintate per una altezza di 180 cm. e l'accesso all'area deve essere realizzato a mezzo di cancelli. Le zone di rispetto dovranno essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici.

## ART. 12

### (VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

Durante l'esercizio dello scarico dovranno essere effettuate dall'Ente gestore tutte le determinazioni necessarie a verificare l'impatto del sistema sull'ambiente.

In particolare si dovrà controllare, con frequenza settimanale:

- a) nelle acque superficiali: i nutrienti, gli elementi tossici, la salinità, la sostanza organica, la carica batterica e l'ossigeno disciolte;
- b) nelle acque marine: i nutrienti, gli elementi tossici, la sostanza organica e la carica batterica;
- c) nelle acque sotterranee: la sostanza organica degradabile e persistente, i nitrati, gli elementi tossici, la salinità, i coliformi e gli organismi patogeni, il livello.

# REGIONE PUGLIA

36

Per le acque sotterranee i controlli dovranno essere estesi all'intera area di rispetto attraverso il prelievo di campioni da idonei pozzi spia.

I dati rilevati ed i controlli condotti devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione che devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo e da questi visitati in sede di ispezione.

## ART. 13

### (AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO) :

Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature devono essere autorizzati:

- dal Presidente della Giunta Provinciale territorialmente competente, se si tratta di scarichi in corsi d'acqua superficiali o nelle acque marine;
- dal Sindaco, se si tratta di scarichi su suolo o nel sottosuolo.

Le domande di autorizzazione sono presentate dall'Ente gestore degli impianti di depurazione.

Alle domande devono essere allegati i seguenti elaborati:

- a) relazione tecnica illustrante le caratteristiche dell'impianto, le verifiche condotte nella scelta del Sito di scarico, le modalità di smaltimento, le modalità di gestione degli scarichi sul suolo, i metodi di controllo dell'impatto ambientale;

# REGIONE PUGLIA

37

- b) lo studio geologico ed idrogeologico di dettaglio per gli scarichi sul suolo o nel sottosuolo;
- c) il progetto dei sistemi di controllo. Le autorizzazioni sono rilasciate in forma definitiva quando gli scarichi rispettino tutte le norme previste dalla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed integrazioni ed i limiti di accettabilità e disposizioni previste dalla presente disciplina; sono rilasciate in forma provvisoria qualora essi debbano essere allineati a tali limiti progressivamente nei tempi e modi prescritti dal Piano regionale di risanamento.
- A domanda dell'Ente gestore degli impianti, l'autorità di controllo, nell'autorizzare lo scarico, può assegnare un periodo di tempo per la messa a punto dei processi depurativi durante le fasi di avviamento.
- Il tempo necessario non potrà superare i 90 giorni dall'attivazione dello scarico. La disciplina dello scarico durante il periodo assegnato è definita dall'autorità di controllo nell'atto di autorizzazione.

## ART. 14 (CONTROLLI)

I controlli sono affidati all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni.

# REGIONE PUGLIA

38

I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno bimestrale e devono essere tesi a verificare la osservanza delle presenti disposizioni, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione ed il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche eseguite e dei campioni prelevati.

Il verbale deve essere notificato all'Ente gestore dell'impianto e copia dello stesso deve essere trasmessa entro 15 giorni dalla data di sopralluogo al Comune, ed all'autorità sanitaria competente per territorio nonché alla Regione.

## ART. 15 (REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI)

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nelle fattispecie contemplate dagli artt. 15 ultimo comma e 22 della legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché per il mancato adeguamento ai limiti di accettabilità ed alle disposizioni della presente normativa.

Prima di revocare l'autorizzazione, l'autorità competente al controllo, fermo l'obbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

# REGIONE PUGLIA

Decorso tale termine, senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente contestualmente alla revoca della autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.

38

## ART. 16 (SANZIONI)

Per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976 e sue modifiche ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni provvedono le autorità competenti al controllo.



# REGIONE PUGLIA

40

ALLEGATO " C "

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IDRICI PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI DI  
TRASFORMAZIONE DELLE OLIVE.

# REGIONE PUGLIA

40

## ART. 1 (FINALITA')

La presente normativa disciplina lo smaltimento degli scarichi idrici provenienti dalle attività di lavorazione e trasformazione delle olive.

## ART. 2 (CONDIZIONI GENERALI PER L'UTENZA)

Il trattamento e smaltimento degli scarichi provenienti dall'attività di lavorazione e trasformazione delle olive dovrà avvenire mediante conferimento, a cura e spese dell'utente, ai presidi di depurazione all'uopo indicati dal Piano regionale di risanamento delle acque.

Non é ammesso per questi scarichi il vettoriamento attraverso pubblica fognatura. L'utente singolo o associato, ai fini del trattamento e smaltimento dei propri scarichi, dovrà stipulare apposita convenzione con l'Ente gestore dell'impianto di trattamento.

La convenzione dovrà regolamentare le modalità di conferimento e gli oneri a carico degli utenti.

## ART. 3 (IMPIANTI DI STOCCAGGIO)

L'utente singolo o associato, ai fini del trattamento e smaltimento controllato dei propri scarichi, dovrà realizzare, a proprie cure e spese, idonei impianti di stoccaggio.

Gli impianti di stoccaggio, dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a 500 mt. dal limite di ogni tipo di zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico del Comune in cui si intende realizzarlo.

Gli impianti di stoccaggio dovranno esse-

# REGIONE PUGLIA

42

re costituiti da vasche, serbatoi o altri contenitori purché impermeabili e chiusi. L'area dovrà essere recintata, gli accessi controllati e la zona segnalata mediante appositi cartelli che evidenziano l'eventuale pericolo.

## ART. 4

### (ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO)

L'esercizio e la manutenzione degli impianti di accumulo sono a carico dell'utente singolo o associato.

Le sostanze sedimentabili saranno, a cura dell'utente singolo o associato, conferite al presidio depurativo secondo le modalità prescritte dall'Ente di gestione.

## ART. 5

### (SMALTIMENTO DEI FANGHI)

I fanghi rivenienti dal trattamento degli scarichi delle lavorazioni e trasformazioni delle olive dovranno essere utilizzati a cura e spese dell'utente singolo o associato nelle pratiche agronomiche dell'olivicoltura nel rispetto della disciplina regionale sullo "smaltimento dei fanghi e dei liquami sul suolo o nel sottosuolo". Le modalità di ritiro dei fanghi saranno definite dall'Ente gestore degli impianti.

## ART. 6

### (AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO)

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di stoccaggio, l'utente singolo o associato, dovrà presentare al Comune nel cui territorio si intende realizzarlo, la seguente documentazione:

# REGIONE PUGLIA

43

- a) copia della convenzione con l'Ente gestore dell'impianto;
- b) relazione tecnica illustrante l'impianto di stoccaggio, i tempi di accumulo, le modalità di esercizio e gestione, le modalità di sistemazione dell'area;
- c) progetto esecutivo dell'impianto di stoccaggio.

L'autorizzazione é rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio tecnico e dell'Ufficiale sanitario.

L'autorizzazione s'intende concessa nel caso in cui non sia stata rifiutata entro tre mesi dalla data di presentazione.

## ART. 7 (TRASPORTI)

Il trasporto dagli impianti di stoccaggio ai presidi depurativi degli scarichi idrici provenienti dalle attività di lavorazione e trasformazione delle olive e delle sostanze sedimentabili deve essere effettuato mediante veicoli idonei ad evitare ogni spandimento o immissione molesta.

I veicoli adibiti al trasporto devono essere provvisti di bolletta di accompagnamento rilasciata dall'Ente gestore del presidio depurativo.

## ART. 8 (REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO)

L'autorizzazione al conferimento degli scarichi sarà revocata, a giudizio insindacabile dell'Ente gestore degli impianti di trattamento.

# REGIONE PUGLIA

44

tamento, nei casi di violazione delle presenti norme, di variazione qualitativa degli scarichi conferiti, di morosità nel pagamento delle quote di esercizio.

## ART. 9 (CONTROLLI)

I controlli sugli impianti di accumulo sono effettuati dall'Ente gestore degli impianti di trattamento.

All'atto del conferimento all'impianto di trattamento, l'Ente gestore procederà agli accertamenti ed alla valutazione volumetrica degli scarichi ai fini della tariffazione degli stessi.

La concentrazione di sostanze organiche presente negli scarichi verrà determinata sul COD contenuto negli stessi.

## ART. 10 (SANZIONI)

Salvo l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge 10 Maggio 1976 n° 319 e sue successive modifiche ed integrazioni, le violazioni alle norme previste dalla presente legge sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da £.100.000 a £.500.000; in relazione alla gravità del fatto commesso e del danno arrecato, da irrogarsi dal Sindaco nel cui territorio è effettuata la infrazione.

# REGIONE PUGLIA

45

ALLEGATO "D"

"DISCIPLINA PER LO SMALTIMENTO DEI FANGHI E DEI LIQUAMI SUL SUOLO O  
NEL SOTTOSUOLO".

# REGIONE PUGLIA

46

## ART. 1 (FINALITA')

La presente normativa disciplina, ai sensi della lettera e) dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976 n° 319, lo smaltimento dei rifiuti liquidi e dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione.

## ART. 2 (TERMINOLOGIA TECNICA)

Ai fini della presente normativa si definisce:

- a) rifiuto liquido, gli scarichi degli in sedimenti civili e/o produttivi effettuati mediante propria fognatura;
- b) fango fresco, il residuo solido a diverse grade di contenuto liquido proveniente dai processi di depurazione o dai cicli di lavorazione ad essi as similabili;
- c) fango stabilizzato, il fango fresco sottoposto ad un trattamento di stabilizzazione aerobica o anaerobica che ne abbia ridotte la frazione di solidi volatili, la sua putrescibilità e la sua carica patogena;
- d) fango ispessito, il fango fresco o st bilizzato sottoposto ad un processo di ispessimento per gravità che ne ab bia aumentato la sua percentuale di residuo secco;
- e) fango disidratato, il fango fresco o st stabilizzato sottoposto ad un processo di disidratazione meccanica o ter mica che ne abbia ridotte il contenuto liquido.

# REGIONE PUGLIA

47

## ART. 3 (RECAPITI)

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti da insediamenti di qualsiasi natura che non recapiti nelle pubbliche fognature e in acque superficiali e in acque marine è ammesso solo sul suolo destinato ad uso agricolo e negli strati superficiali del suolo.

Lo smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione è ammesso solo sul suolo adibito ad uso agricolo, in discarica controllata e nel mare territoriale.

Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è comunque vietato nelle aree soggette a vincolo idrogeologico ed in quelle di tutela della falda sotterranea. Le aree di tutela della falda sotterranea sono definite dal Piano regionale di risanamento.

Lo smaltimento dei fanghi contenenti sostanze radioattive naturali e artificiali dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1964 n° 185 e successive modificazioni ed integrazioni.

## ART. 4 (SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI SUL SUOLO DESTINATO AD USI AGRICOLI)

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi sul suolo destinato ad uso agricolo potrà essere consentito nelle aree definite dal Piano regionale di risanamento delle acque mediante ricerche alla pratica della fertirrigazione tutte le volte che sia possibile assicu-



# REGIONE PUGLIA

48

rare il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) lo smaltimento risulti di utilità alla produzione agricola per l'apporto di sostanze direttamente utili alla stessa;
  - b) siano disponibili vasche o altri recipienti impermeabili atti a consentire l'accumulo dei rifiuti liquidi prodotti;
  - c) la fertirrigazione sia effettuata ripartendo sul terreno un carico uniforme tale da evitare fenomeni di ruscellamento;
  - d) i volumi dei rifiuti liquidi da applicare non siano superiori a quelli normalmente adottati nella corretta pratica irrigua;
  - e) la falda non sia utilizzata per attingimenti ad uso potabile entro un raggio di 1000 metri dalle aree su cui viene praticata la fertirrigazione;
  - f) la fertirrigazione sia praticata a distanze non minori di 2 Km. da ogni tipo di zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico del Comune in cui si intende attuarla;
  - g) non siano sottoposte a fertirrigazione le colture di vegetali da consumarsi crudi.
- Lo smaltimento sul suolo destinato ad uso agricolo di rifiuti liquidi provenienti da allevamenti zootecnici è ammesso quando il terreno disponibile abbia una

# REGIONE PUGLIA

49

Gli scarichi utilizzati direttamente per usi irrigui dovranno rispettare:

- a) i limiti di accettabilità di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue successive modifiche e integrazioni per i parametri Arsenico, Boro, Cadmio, totale, Mercurio, Piombo, Selenio, Nichel, Rame e Zinco;
- b) il limite di 10 per l'indice di SAR;
- c) il limite di 2 MPN/100 ml. per i coliformi batteri; tale limite sarà determinato quale media delle misurazioni eseguite per sette giorni consecutivi.

La utilizzazione diretta delle acque reflue urbane potrà avvenire previa Convenzione fra l'Ente gestore degli impianti di depurazione ed il Consorzio di Bonifica.

La Convenzione dovrà regolamentare:

- le modalità di consegna delle acque;
- le caratteristiche qualitative delle acque;
- le modalità di controllo sulla qualità delle acque e loro utilizzazione,

L'uso indiretto delle acque reflue urbane comporta il trasferimento delle acque dall'impianto di trattamento al comprensorio irriguo attraverso i corpi idrici nei quali viene sversato l'effluente trattato.

L'uso indiretto comporta, ove la carica batterica risulti superiore ai limiti di 2 MPN/100 ml., un trattamento di affinamento e disinfezione all'atto della utilizzazione delle acque da parte del Consorzio di Bonifica.

# REGIONE PUGLIA

50

estensione tale da consentire l'applicazione di un carico di azoto pari a 400 Kg./Ha anno o di un carico massimo di bestiame in peso vivo non superiore a 40 q./Ha.

Lo smaltimento sul suolo destinato ad uso agricolo di scarichi provenienti da insediamenti produttivi è ammesso quando:

- a) la composizione dei rifiuti liquidi non presenti sostanze organiche degradabili che non rientrino nel ciclo del carbonio e dell'azoto;
- b) il terreno disponibile abbia un'estensione tale da consentire l'applicazione per anno e per ettaro di un carico massimo di 400 Kg. di azoto e di 500 Kg. di BOD<sub>5</sub>;
- c) le sostanze sospese presenti nei rifiuti liquidi non degradino la tessitura del terreno;
- d) l'indice SAR non sia superiore ad 8.

## ART. 5

(SCARICHI URBANI UTILIZZATI A FINI IRRIGUI)

Gli scarichi delle pubbliche fognature possono essere utilizzati direttamente o indirettamente per usi irrigui.

L'uso diretto delle acque reflue urbane comporta il trasferimento dal luogo di trattamento al luogo di utilizzo senza interventi di scarico nei corpi idrici.

Gli usi diretti potranno essere consentiti nel caso di scarichi sottoposti a trattamento di disinfezione, attraverso processi di filtrazione su filtri a sabbia o di lagunaggio.

# REGIONE PUGLIA

51

## ART. 6

### (SMALTIMENTO DEI FANGHI SUL SUOLO ADIBITO AD USO AGRICOLO)

Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso e favorito tutte le volte che sia possibile assicurare le seguenti condizioni:

- a) lo smaltimento sul terreno risulti di utilità alla produzione agricola;
- b) i fanghi abbiano subito un processo di stabilizzazione e disidratazione;
- c) la composizione dei fanghi non presenti sostanze organiche degradabili non rientranti nel ciclo del carbonio o dell'azoto;
- d) la concentrazione massima dei metalli pesanti contenuti nei fanghi non superi i limiti di 3000 mg./Kg. sost.secca per il piombo ed il cromo, 200 mg/Kg. sost. secca per il nichel, 10 mg/Kg. sost. secca per il cadmio e mercurio;
- e) il terreno coltivato disponibile abbia una estensione tale da consentire la applicazione per anno e per ettaro di un carico massimo di fanghi equivalente a 400 Kg. di azoto nel rispetto delle corrette pratiche agronomiche;
- f) lo smaltimento sia praticato a distanza non minore di 2 km. da ogni tipo di zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico del Comune in cui si intende attuarlo;

Lo smaltimento di fanghi, comunque trattati, è vietato sulle colture di prodotti che possono essere ingeriti crudi, sugli erbai stagionali, sui pascoli e sui prati accessibili al pubblico.

# REGIONE PUGLIA

52

## ART. 7

### (SMALTIMENTO DEI FANGHI MEDIANTE DISCARICA CONTROLLATA)

Lo smaltimento dei fanghi mediante discarica controllata è ammesso nelle aree definite dal Piano regionale di risanamento.

Lo smaltimento mediante discarica controllata potrà essere consentito nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i fanghi da smaltire abbiano subito un processo di stabilizzazione e disidratazione;
- b) la discarica sia posta a distanza non minore di 2 Km. da ogni tipo di zonizzazione prevista dallo strumento urbanistico del Comune in cui è ubicata;
- c) la fascia di rispetto a protezione della discarica abbia profondità di 200 mt. e sia attrezzata a verde a mezzo di alberi a fogliame persistente ed a grande sviluppo;
- d) l'accessibilità del sito sia controllata e la zona di discarica sia segnalata mediante appositi cartelli che evidenziano l'eventuale rischio igienico;
- e) le falde acquifere sotterranee siano sottoposte a costante controllo mediante apposita rete di monitoraggio;
- f) il fondo e le pareti debbono avere caratteristiche di permeabilità adeguate al tipo di fango di cui è previsto lo smaltimento, anche in relazione alle caratteristiche idrogeologiche dell'area.

# REGIONE PUGLIA

53

- a) atto pubblico dal quale risulti la disponibilità del terreno sul quale si intende praticare lo smaltimento;
- b) relazione tecnica nella quale sono illustrate:
  - il tipo di colture da effettuare e la loro successione nel tempo;
  - le modalità che si intendono seguire per lo smaltimento;
  - il tipo di rifiuto liquido o di fango che si intende utilizzare e la sua provenienza;
  - ogni altro elemento che possa documentare il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 4 e 6.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario. L'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui non sia stata rifiutata entro 3 mesi dalla data di presentazione .

Il richiedente è tenuto a dare inizio allo smaltimento nelle forme previste dal provvedimento autorizzativo, entro e non oltre un anno dalla data di rilascio della medesima.

L'inizio delle operazioni di smaltimento dovrà essere immediatamente comunicato alla Amministrazione comunale; qualora tale comunicazione non intervenga nei termini stabiliti dall'autorizzazione la stessa si intende comunque decaduta.

L'autorizzazione non potrà avere validità superiore a due anni dalla data di notifica di inizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi sul suolo.

# REGIONE PUGLIA

54

## ART. 8 (SISTEMA DI RIEMPIMENTO)

La messa a dimora dei fanghi dovrà avvenire con modalità dipendente dalle caratteristiche degli stessi, dal grado di trattamento nonché dalla destinazione finale dell'area.

In ogni caso dovrà essere curata la stabilità dei materiali depositati operando una idonea compattazione che eviti successivi fenomeni di smottamento.

## ART. 9 (RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI)

Lungo il perimetro della discarica controllata vanno realizzati canali di raccolta delle acque superficiali alla quota del piano di campagna per evitare infiltrazioni dall'esterno.

Lo smaltimento delle acque di pioggia nei settori completati e coperti deve essere assicurato mediante idonea pendenza ed adeguata canalizzazione verso il perimetro esterno dei singoli settori.

## ART. 10 (DRENAGGIO E DEPURAZIONE DEL PERCOLATO)

Il drenaggio e la raccolta del percolato sono prescritti in relazione alla natura geologica ed idrogeologica dell'area.

Il percolato dovrà essere raccolto e trasportato per la depurazione presso il relativo impianto di trattamento delle acque.

# REGIONE PUGLIA

55

## ART. 11 (VIABILITA' DI ACCESSO E RECINZIONI)

L'area deve essere collegata alla viabilità ordinaria da una strada di accesso adeguata al numero e al tipo di automezzi di cui si è previsto il transito.

Tutto il perimetro dello scarico deve essere adeguatamente recintato per un'altezza di almeno 2 mt. e l'accesso deve essere realizzato con uno o più cancelli controllati nelle ore diurne.

## ART. 12 (ATTREZZATURE)

La discarica deve essere dotata di mezzi idonei per lo spandimento, il costipamento ed il reperimento e lo spandimento del materiale di copertura nonché di locali per uffici, spogliatoi e servizi igienici, adeguati ricoveri per i mezzi mobili e attrezzature per la manutenzione ordinaria.

## ART. 13 (VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE)

Durante l'esercizio della discarica dovranno essere effettuate dall'Ente gestore le determinazioni necessarie a verificare lo impatto del sistema sull'ambiente.

In particolare si dovrà controllare, con frequenza settimanale;

- nelle acque sotterranee; i nitrati, le sostanze organiche, persistenti, gli elementi tossici, la salinità totale;



# REGIONE PUGLIA

56

- nell'aria; la presenza di odori e di aerosoli.

I dati rilevati ed i controlli condotti devono essere riportati su appositi quaderni di registrazione che devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo e da questi visitati in sede di ispezione.

## ART. 14

(SMALTIMENTO DEI FANGHI NEL MARE TERRITORIALE)

Lo smaltimento dei fanghi nel mare territoriale é ammesso nel rispetto dei limiti di accettabilità prescritti dalla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni di cui all'allegato 5 delle norme tecniche generali emanate dal Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento con delibera 4 febbraio 1977

## ART. 15

(AUTORIZZAZIONI ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI O DEI FANGHI SUL SUOLO ADIBITO AD USO AGRICOLO)

Lo smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi é consentito previa autorizzazione del Sindaco del Comune nel cui territorio si intende effettuare lo smaltimento. Alle domande di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

# REGIONE PUGLIA

57

Il Sindaco potrà revocare in qualunque momento per inosservanza della presente normativa le autorizzazioni tacitamente o esplicitamente concesse.

## ART. 16

(AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DEI FANGHI IN DISCARICA CONTROLLATA)

L'autorizzazione alla realizzazione delle discariche controllate sono rilasciate con deliberazione della Giunta Provinciale territorialmente competente sentiti i Comuni interessati.

A tal fine l'Ente gestore trasmette alla Giunta Provinciale ed al Comune la documentazione relativa alla richiesta; entro i successivi sessanta giorni il Comune esprime il proprio parere; trascorso tale termine, senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende espresso favorevolmente. La Giunta Provinciale entro i successivi novanta giorni assume la deliberazione di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, precisando la localizzazione, i tipi ed i quantitativi di fanghi da smaltire, la estensione, le fasce di rispetto.

Ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione della discarica controllata l'Ente gestore deve presentare alla Provincia territorialmente competente ed ai Comuni interessati i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica con descrizione del

# REGIONE PUGLIA

58

compiuto, dell'ubicazione della discarica in rapporto alla viabilità, delle modalità di approntamento e di gestione, con particolare riguardo all'eventuale impermeabilizzazione artificiale, al sistema di accumulo, di depurazione di smaltimento del percolato, alla descrizione dei macchinari e delle infrastrutture fisse, ai sistemi di controllo dell'impatto ambientale, alle modalità di sistemazione finale e di riutilizzo dell'area;

- b) studio geologico, idrogeologico di dettaglio dell'area prescelta che dimostri l'idoneità della stessa;
- c) Piano quotato dell'area;
- d) Progetto generale in scale di dettaglio riportante l'indicazione della viabilità interna, degli edifici di servizio, delle opere complementari, del sistema di drenaggio, raccolta e depurazione delle acque, del sistema di impermeabilizzazione del fondo, delle pareti e della superficie;
- e) Piano di conduzione;
- f) progetto di sistemi di controllo del percolato e dell'ambiente;
- g) progetto di sistemazione finale della area.

## ART. 17 (CONTROLLI)

I controlli sono effettuati:

# REGIONE PUGLIA

59

- dalle Province competenti per territorio per le discariche controllate;
- dai Comuni competenti per territorio per lo smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo.

I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno bimestrali e devono essere tesi a verificare l'osservanza delle presenti disposizioni, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione ed il regolare funzionamento dei sistemi di smaltimento.

I controlli devono comunque accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danni alla salute pubblica ed all'ambiente. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti e verifiche compiute.

Il verbale deve essere notificato al soggetto titolare dell'autorizzazione e copia deve essere trasmessa, entro 15 giorni dalla data di sopralluogo, all'autorità sanitaria competente per territorio ed alla Regione.

## ART. 18

(AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO DEI FANGHI NEL MARE TERRITORIALE)

Lo smaltimento dei fanghi nel mare territoriale è consentito previa autorizzazione rilasciata dall'autorità competente al controllo.

Per lo smaltimento dei fanghi nel mare territoriale devono rispettarsi tutte le disposizioni di cui all'allegato 5) delle Norme Tecniche generali emanate dal Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, con delibera 4 febbraio 1977.

# REGIONE PUGLIA

60

## ART. 19 (CATASTO DEGLI SCARICHI)

E' istituito presso la Regione il catasto degli scarichi dei rifiuti liquidi e dei fanghi.

Il catasto conterrà i dati concernenti :

- a) numero, caratteristiche e tipi di scarichi dei rifiuti liquidi e dei fanghi sul suolo;
- b) numero, caratteristiche e tipi di scarichi di fanghi nelle discariche controllate e nel mare territoriale;
- c) suoli e tipi di colture interessati dagli scarichi di rifiuti liquidi o di fanghi.

I Sindaci ed i Capi dei compartimenti marittimi sono tenuti a comunicare semestralmente alla Regione i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate nonché tutte le notizie di cui al precedente comma.

## ART. 20 (SANZIONI)

Per l'esercizio dello smaltimento dei rifiuti liquidi o dei fanghi in violazione delle presenti norme si applicano le sanzioni di cui agli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed integrazioni.

# REGIONE PUGLIA

61

ALLEGATO "E"

"NORME TECNICHE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI  
DI FOGNATURA E DEPURAZIONE".

# REGIONE PUGLIA

62

## ART. 1 (FINALITA')

La presente normativa disciplina ai sensi della lettera e) dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976 n° 319, l'installazione ed esercizio degli impianti di fognatura e depurazione.

## TITOLO I IMPIANTI DI FOGNATURA ART. 2 (TERMINOLOGIA TECNICA)

Ai fini della presente normativa si definisce:

- a) impianto di fognatura, il complesso di canalizzazione atta a raccogliere ed allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio) e quelle di scarico provenienti dalle attività umane e/o dai cicli produttivi;
- b) fognatura a sistema misto, l'impianto di fognatura che raccoglie sia le acque di scarico che quelle di pioggia provenienti da insediamenti civili e/o produttivi;
- c) fognatura a sistema separato, l'impianto di fognatura che raccoglie le acque reflue in una apposita rete distinta da quella che raccoglie le acque superficiali;
- d) fogne, le canalizzazioni alimentari che raccolgono le acque provenienti dai fognoli di allacciamento.

# REGIONE PUGLIA

63

## ART. 3

### (PROGETTAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA)

La progettazione di una rete di fognatura deve essere sempre riferita agli elementi di base quali:

- previsioni demografiche;
- dotazioni idriche;
- qualità di liquami;
- definiti dal Piano regionale di risanamento delle acque.

## ART. 4

### (ASPETTI TECNICI)

La giacitura nel sottosuolo delle canalizzazioni fognarie deve essere tale da evitare qualsiasi interferenza con quella di altri servizi.

Le canalizzazioni fognarie devono comunque essere tenute, in relazione al tipo di terreno, debitamente distanti dalle condotte di acqua potabile, tale distanza non deve comunque essere inferiore a mt. 1.

Il sistema fognario deve essere impermeabile alla penetrazione di acqua dall'esterno nonché alla fuoriuscita di liquami dal loro interno.

La impermeabilità del sistema fognario deve essere attestato da appositi certificati di collaudo effettuati all'atto della costruzione dall'Ente gestore delle opere.



# REGIONE PUGLIA

64

## ART. 5 (MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)

L'Ente gestore della pubblica fognatura deve predisporre annualmente e comunicare ai Comuni interessati ed alla Regione il programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il programma deve definire gli intervalli di tempo entro i quali saranno effettuate le normali operazioni di spurgo della rete nonché quelli concernenti le verifiche statiche dei manufatti e di usura dei rivestimenti.

L'attuazione del programma deve risultare da apposite annotazioni da riportarsi sul registro di gestione.

Le autorità competenti al controllo dovranno in sede di ispezioni verificare l'attuazione del programma e evitare il registro di gestione.

L'Ente gestore dovrà inoltre redigere una planimetria quotata, in scala 1:1000, ripartente la individuazione della rete fognante gestita con l'indicazione di diametri delle condotte, dei manufatti di ispezione e delle quote di posa; sulla stessa planimetria dovrà essere riportato lo schema di distribuzione dell'acqua potabile.

Tale planimetria dovrà essere trasmessa al Comune interessato ed alla Regione e dovrà essere annualmente aggiornata.

# REGIONE PUGLIA

65

## TITOLO II IMPIANTI DI DEPURAZIONE

### ART. 6

#### (LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE)

La localizzazione degli impianti di depurazione è definita dal Piano regionale di risanamento delle acque.

Le aree di insediamento degli impianti depurativi saranno preferenzialmente individuate nell'ambito delle zone produttive previste dallo strumento urbanistico vigente.

L'area di insediamento per gli impianti di depurazione di nuova costruzione, dovrà distare almeno 500 mt. dalle zone residenziali e/o commerciali previste dallo strumento urbanistico vigente.

Le deroghe a tale distanza dovranno essere dettagliatamente e tecnicamente documentate.

### ART. 7

#### (ZONE DI RISPETTO)

La fascia di rispetto, a protezione degli impianti di depurazione, non dovrà essere inferiore a mt. 100.

Tale fascia di rispetto sarà ineditabile e dovrà essere attrezzata a verde con alberi a fogliame persistente ed a grande sviluppo; la scelta dei biotipi dovrà essere effettuata in maniera da assicurare la creazione di una efficiente e persistente barriera ed un corretto inserimento dell'impianto nell'ambiente circostante.

# REGIONE PUGLIA

66

## ART. 8

(ASPETTI TECNICI CONNESSI CON LA LOCALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO)

La superficie dell'area destinata alla costruzione dell'impianto é definita dal Piano regionale di risanamento delle acque. L'area dovrà essere situata ad un livello altimetrico tale da garantire che le acque raggiungano l'impianto per gravità, essa deve essere situata a distanza tale dai centri abitati da rendere minimo lo sviluppo delle condotte di adduzione ed essere funzionale per la riutilizzazione delle acque depurate.

## ART. 9

(IMPIANTI ESISTENTI DA POTENZIARE)

Per gli impianti esistenti da potenziare, nel caso in cui non si potessero osservare le prescrizioni di cui ai precedenti articoli, gli Enti gestori dovranno richiedere la deroga alla Regione.

## ART. 10

(PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE)

La progettazione di un impianto di depurazione dovrà essere svolta a livello di progetto esecutivo con riferimento alle previsioni del Piano regionale di risanamento delle acque. La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata sulla base di dettagliate indagini alla verifica delle previsioni

# REGIONE PUGLIA

67

del Piano regionale di risanamento delle acque secondo quanto precisato nella tabella 1.

Nel caso di Comuni sprovvisti di rete fognaria, o non in esercizio, o parzialmente serviti, la progettazione esecutiva dovrà essere preceduta da una verifica sulla base di un censimento di dettaglio qualitativo e quantitativo dei carichi inquinanti industriali e civili.

Quando dalle indagini analitiche sulla qualità delle acque dovesse risultare un carico inquinante, rapportato a popolazione equivalente, superiore del 10% a quello risultante dal Piano regionale di risanamento delle acque, dovrà essere condotta una analisi suppletiva per evidenziare le attività (industriali e/o assimilabili al civile) sfuggite al censimento preventivo, che provocano dette deviazioni, ciò al fine di pervenire ad una più equa ripartizione degli oneri di gestione ed alle prescrizioni di idonei impianti di pretrattamento all'attività industriale interessata.

Nel progetto generale ed esecutivo si dovranno inoltre documentare le previsioni di sviluppo urbanistico dei centri serviti dall'impianto.

Il progetto dovrà essere accompagnato da una tabella riportante i dati tecnici relativi alle costruzioni ed alle apparecchiature nonché ai costi di esercizio.

Per le acque depurate, si dovranno prioritariamente documentare le utilizzazioni nell'ambito dei comprensori di valorizzazione irrigua contigui ovvero nelle aree produttive limitrofe, considerando sempre

## REGIONE PUGLIA

68

la possibilità di smaltimento diretto nei corpi recipienti, da utilizzare solo nel caso in cui non sia tecnicamente, economicamente e temporaneamente possibile la riutilizzazione della risorsa.

I criteri da utilizzare nella progettazione degli impianti devono tendere ad assicurare l'efficienza del trattamento e la facilità di manutenzione.

A tal fine gli impianti nel loro ciclo di trattamento devono comprendere:

- a) una stazione di sedimentazione primaria, attrezzata per il trattamento di chiariflocculazione, da usare in caso di emergenza o fuori servizio delle unità di trattamento biologico;
- b) una stazione di disinfezione dell'effluente;
- c) gruppi elettrogeni nel caso in cui non sia possibile l'allacciamento sulle reti preferenziali, che assicurino la continuità del funzionamento dell'eventuale stazione di sollevamento iniziale, dei macchinari a servizio della vasca di sedimentazione primaria e della stazione di sollevamento dei fanghi primari;
- d) by-pass che permettano l'esclusione di singole unità operative;
- e) idonee schermature dei bacini di ossidazione e stabilizzazione aerobica dei fanghi onde contenere e limitare gli spruzzi.

In relazione alla potenzialità degli impianti si dovrà prevedere:

- a) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione inferiore a 20.000

## REGIONE PUGLIA

69

abitanti equivalenti, una linea di trattamento;

- b) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione maggiore di 20.000 abitanti equivalenti, due sedimentatori primari in parallelo;
- c) per impianti a servizio di centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti equivalenti, due o più linee di trattamento in parallelo per la linea acqua, esclusa la stazione di disinfezione.

La linea fanghi deve essere unica e prevedere la digestione anaerobica e la disidratazione meccanica; ulteriori sistemi di trattamento dovranno essere previsti in relazione alla potenzialità degli impianti ed allo smaltimento finale dei fanghi.

Per gli impianti a servizio di centri abitati con popolazione superiore a 50.000 abitanti equivalenti, si deve sempre prevedere il recupero dei gas biologici.

La linea fanghi di questi impianti dovrà essere proporzionata per ricevere i fanghi provenienti dallo spurgo dei pozzi neri, fosse Imhoff e piccoli impianti depurativi. Al fine, in fase di progettazione dell'impianto, si dovrà procedere al censimento e rilevamento degli impianti di trattamento a servizio degli insediamenti civili inferiori a 50 vani o 5000 mc. nonché degli insediamenti turistici non allacciati e non allacciati alla pubblica fognatura.

Tutti gli impianti di depurazione dovranno prevedere, per le apparecchiature principali, una unità di riserva, eventualmente già installata.

All'atto della progettazione si dovranno inoltre considerare tutti i problemi connessi con un efficiente controllo dell'im-

# REGIONE PUGLIA

70

pianto.

A tal fine per tutti gli impianti dovrà prevedersi:

- a) il misuratore di portata all'ingresso ed all'uscita dell'impianto;
- b) idonei misuratori dei principali parametri fisici e chimici sulle unità di trattamento;
- c) idonei pozzetti e derivazioni per il prelievo dei campioni.

Per tutti gli impianti con potenzialità superiore a 50.000 abitanti equivalenti, si dovranno installare idonei sistemi di controllo automatico del processo.

## ART. 11

### (ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA)

In sede di progettazione e costruzione dovranno essere rispettate le norme di sicurezza ed in particolare quelle dell'ENPI relative alla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

In particolare:

- i pavimenti ed i gradini devono avere la superficie di calpestio antisdrucchiole vole;
- tutte le tubazioni devono essere colorate in maniera diversa con colori codificati;
- su tutte le scale, le aperture, i serbatoi, le vasche, le scale a pioli e le piattaforme devono essere installati parapetti di altezza standard e salvapiedi;
- tutte le aree potenzialmente pericolose devono essere segnalate con cartelli e segnali di pericolo;

# REGIONE PUGLIA

71

- dispositivi automatici di rilevamento e di segnalazione audiovisiva d'allarme, per fughe di gas tossici, gas combustibili e di deficienza di ossigeno, devono essere installati.

## ART. 12

### (RECINZIONE E SISTEMAZIONE STRADALE)

L'area di insediamento dell'impianto dovrà essere recintata e provvista di porte di accesso munite di cartelli di segnalazione di pericolo in relazione alla natura dell'impianto.

La viabilità interna e le aree di parcheggio devono essere ben delimitate e provviste di cartelli direzionali.

## ART. 13

### (ILLUMINAZIONE)

Le aree degli impianti devono essere ben illuminate onde consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni notturne.

In particolare devono essere ben illuminati i camminamenti, le zone di passaggio, la sede nonché le cisterne e le vasche scoperte.

## ART. 14

### (AERAZIONE DEGLI IMPIANTI)

Un approfondito studio dovrà essere condotto al fine di garantire nei vari posti



# REGIONE PUGLIA

21

di lavoro il mantenimento di condizioni di sicurezza: sufficiente contenuto di ossigeno ed eliminazione di eventuali miscele esplosive nonché gas tossici o atmosfere infette.

Tali accorgimenti dovranno essere previsti nei locali delle stazioni di pompaggio delle acque e dei fanghi, nei locali di trattamento dei fanghi, nei locali in cui sono alterate le condizioni microclimatiche quali botole, fosse, condotte, pozzi, sale forni.

## ART. 15 ( MEZZI ANTINCENDIO)

L'impianto deve essere in regola con le disposizioni e le norme antincendio richieste dai Vigili del Fuoco.

## ART. 16 (IMPIANTO CON RECUPERO ENERGETICO)

Negli impianti in cui si produce biogas o vengono utilizzati gas naturali quali combustibili si dovranno installare tutte le apparecchiature di sicurezza ed idonei dispositivi per la chiusura automatica della erogazione.

## ART. 17 (IMPIANTI ELETTRICI)

Gli impianti elettrici e le apparecchiature dovranno essere costruiti ed instal

# REGIONE PUGLIA

22

lati in conformità delle norme vigenti in materia.

## ART. 18 (DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE)

L'impianto deve disporre di un adeguato rifornimento di acqua potabile il cui circuito non dovrà avere alcun contatto o connessione con le tubazioni delle acque di rifiuto.

## ART. 19 (GESTIONE)

L'esercizio di un impianto di depurazione comporta il controllo costante di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche e biologiche del liquame da depurare. Nella tabella 2 sono riportate le frequenze di campionamenti ed i parametri da rilevare in relazione al tipo di processo ed alla utilizzazione dell'effluente.

Per ciascun impianto di depurazione dovrà essere tenuto un'apposito quaderno di registrazione dei dati.

Nei quaderni suddetti si dovranno riportare l'ora e la data di prelievo del campione, il punto di prelievo del campione, il parametro cui è riferita la misura, il valore relativo.

I dati di analisi dovranno essere registrati con la frequenza indicata nella tabella 2.

I quaderni di registrazione devono essere conservati presso ciascun impianto e l'Autorità di Controllo è tenuta, in sede di ispezione, ad esaminare i quaderni e visitarli.

# REGIONE PUGLIA

23

ALLEGATO " F "

"DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO SUL SUOLO O IN SOTTOSUOLO  
DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O 5000 MC  
E DEGLI INSEDIAMENTI TURISTICI NON ALLACCIATI ALLA PUBBLICA FOGNA-  
TURA".

# REGIONE PUGLIA

24

## ART. 1 (FINALITA')

La presente normativa disciplina, ai sensi della lettera e) dell'art. 4 della legge 10 maggio 1976 n°319, la natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti residenziali inferiori a 50 vani o a 500 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura.  
Il limite di 5000 mc. nel caso di piani di lottizzazione, va riferito al volume edificabile complessivo.

## ART. 2 (MODALITA' DI SMALTIMENTO DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI RESIDENZIALI)

Gli scarichi provenienti da nuovi insediamenti residenziali di consistenza inferiore a 50 vani o 5000mc., non allacciati alla pubblica fognatura, possono essere smaltiti mediante:

- a) accumulo e fermentazione con estrazione periodica del materiale e suo conferimento ai presidi depurativi;
- b) chiarificazione ed ossidazione, con chiarificazione in vasca Imhoff seguita da ossidazione per dispersione o percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione.

Gli scarichi devono provenire esclusivamente dall'interno delle abitazioni con esclusione delle acque meteoriche.

# REGIONE PUGLIA

25

Lo smaltimento degli scarichi degli insediamenti residenziali non è ammesso nel sottosuolo.

Gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali esistenti all'entrata in vigore della presente normativa dovranno ad essa adeguarsi entro il 31 marzo 1986, secondo le disposizioni che saranno impartite dall'autorità locale.

## ART. 3 (POZZI NERI)

I pozzi neri possono essere utilizzati per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna.

I pozzi neri dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità delle pareti e del fondo, saranno interrati e posti all'esterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt. dai muri perimetrali di fondazione e 30 mt. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile.

Il proporzionamento dei pozzi neri sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti dati:

n°utenti	dotazione l/ab/g	vel. pozzo nero mc.
minore di 10	30	30
da 11 a 20	40	80

oltre 20 non è ammesso l'uso di pozzi neri

Per capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due pozzi con funzionamento alternato; lo svuotamento dovrà avvenire

# REGIONE PUGLIA

76

nire almeno trimestralmente mediante auto  
spurgo e conferimento ai presidi depurati  
vi all'uopo attrezzati.

## ART. 4 (VASCHE DI TIPO IMHOFF)

Le vasche di tipo Imhoff possono essere  
utilizzate in tutti i casi di insediamen  
ti civili di consistenza inferiore a 5000  
mc.; sono caratterizzate dalla presenza  
di due comparti distinti per liquame e  
fango, consentendo un trattamento di chia  
rificazione e parziale ossidazione dei  
reflui civili.

L'ubicazione deve essere esterna agli edi  
fici e distante almeno 5 mt. dai muri pe  
rimetrali di fondazione e non meno di 20  
mt. da condotte, pozzi e serbatoi di acqua  
potabile.

Le vasche devono essere interessate ad ave  
re accesso dall'alto a mezzo di apposito  
vano ed essere munite di idoneo tubo di ven  
tilazione.

Il proporzionamento sarà stabilito in fun  
zione del numero di utenti sulla base dei  
seguenti dati ;

n° utenti	vol. sedimentazione mc.	vol. dige stione mc.
fino a 30	2	3
da 31 a 50	5	6

Il fango verrà asportato con periodicità  
almeno trimestrale mediante autospurgo e  
conferito ai presidi depurativi all'uopo  
attrezzati.

## REGIONE PUGLIA

42

Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub-irrigazione.

### ART. 5

(DISPERSIONE SUL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE)

Il liquame proveniente dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, perviene alla vaschetta di distribuzione per l'immissione nella rete disperdente.

La condotta disperdente può essere costituita da elementi tubolari di cotto, gres, calcestruzzo, cemento-amianto, polivinile.

Le condotte saranno poste in una trincea della profondità compresa fra 60+70 cm. e larga almeno 70 cm. e sarà avviluppata da una massa ghiaiosa con elementi di dimensioni variabili fra 2 + 6 cm.; la parte superiore del letto di ghiaia, prima di essere coperta di terra, sarà protetta con uno strato di materiale permeabile (carte da imballo, paglia, torba, ecc.) e quindi, con il terreno proveniente dallo scavo.

La trincea potrà avere la condotta disperdente su di una fila con o senza ramificazione o su più file e dovrà seguire l'andamento delle curve di livello per assicurare alla condotta disperdente una pendenza del 0,2 + 0,5%.

Le trincee con condotte disperdenti saranno poste a distanze non inferiori a 10 mt. dai fabbricati ed aree di loro pertinenza, ed a 30 mt. da pozzi, condotte o serbatoi destinati al servizio di acqua potabile.

# REGIONE PUGLIA

78

La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 500 mt. da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi.

Lo sviluppo della condotta disperdente dipenderà dalla natura del terreno e sarà definita attraverso prove di percolazione; comunque dovranno essere rispettati gli sviluppi minimi indicati dalle norme tecniche allegate alla legge 10 maggio 1976 n° 319.

La distanza minima fra gli assi delle condotte disperdenti dovrà essere compresa fra 2 + 3 mt..

## ART. 6

### (PERCOLAZIONE MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO)

Il liquame, proveniente dalla chiarificazione mediante condotta a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1 + 1,5 mt. avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante, sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte, aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e 0,5%, sono costituite da elementi tubolari di cotto, gres, calcestruzzo o cemento-amianto del diametro di circa 10 + 12 cm, aventi lunghezza di circa 30 + 50 cm, con estremità tagliate diritte e distanti di 102 cm, coperte superiormente da



## REGIONE PUGLIA

H

tegole o da elementi di pietrame per impedire l'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprirà la trincea con idoneo sovrassetto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.

Tubi di areazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte, distanziati 2 + 4 mt. l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un'idoneo ricettore (rivolo, alveo, impulvio ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 mt. prima dello sbocco della condotta drenante.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file.

Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale. Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2 + 4 mt. per utente. Occorre verificare che tutte funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di areazione.

Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.

# REGIONE PUGLIA

80

## ART. 7 (CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI)

Lo smaltimento dei liquami provenienti dai campeggi e i villaggi turistici può avvenire mediante:

- a) chiarificazione e ossidazione, ove le presenze rientrino in un numero massimo di 100 presenze/giorno;
- b) impianti con trattamento biologico e chimico nel caso che il numero di presenze sia superiore a 100 presenze/giorno.

Per i sistemi di chiarificazione ed ossidazione si adatteranno le disposizioni indicate nel precedente art. 4 e dovranno essere utilizzati, quali sistemi di smaltimento, le dispersioni e la percolazione mediante sub-irrigazione.

Per gli impianti con trattamento biologico e chimico lo smaltimento avverrà nei corpi idrici recipienti e dovranno rispettarsi i limiti di accettabilità previsti dal Piano di risanamento per gli scarichi delle pubbliche fognature.

## ART. 8 (AUTORIZZAZIONI)

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 della legge 10 maggio 1976 n° 319:

- dal Presidente della Giunta Provinciale, se si tratta di scarichi nelle acque marine provenienti da insediamenti turistici;
- dal Sindaco, se si tratta di scarichi residenziali o turistici sul suolo o negli strati superficiali del suolo ovvero di scarichi turistici nei corsi di acqua superficiali.

# REGIONE PUGLIA

87

Le autorizzazioni sono rilasciate quando gli scarichi rispettano tutte le norme nonché i limiti di accettabilità previsti dalla presente legge.

Le domande di autorizzazione sono presentate e le autorizzazioni sono rilasciate su appositi moduli predisposti dalla Regione anche ai fini dell'uniformità della raccolta dati. Copia del provvedimento di autorizzazione allo scarico deve essere trasmesso alla Regione entro quindici giorni dal rilascio.

## ART. 9

(DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'AUTORIZZAZIONE)

Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente art. 8 il titolare dello scarico dovrà presentare all'autorità competente i seguenti elaborati:

- a) domanda in bollo;
- b) relazione tecnica illustrante, in relazione al tipo di insediamento, il tipo di trattamento previsto e le modalità di smaltimento;
- c) progetto del sistema trattamento-smaltimento.

La documentazione tecnica di cui al precedente comma dovrà, a cura dell'interessato, essere trasmessa, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione ad edificare o lottizzare all'autorità competente per l'autorizzazione allo scarico.

# REGIONE PUGLIA

81

## ART. 10 (CONTROLLO URBANISTICO)

Le autorizzazioni a lottizzare e le concessioni edilizie non possono esse rilasciate se non risultino osservate le formalità di cui ai precedenti artt.8 e 9; in caso di inosservanza esse possono essere annullate dall'autorità che le ha emesse, ovvero in via sostitutiva dalla Regione.

## ART. 11 (VIGILANZA E CONTROLLO SUGLI SCARICHI)

I controlli sugli scarichi sono effettuati dall'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni.

I controlli devono essere effettuati con scadenza periodica almeno semestrale e devono essere tesi a verificare la osservanza delle presenti norme, delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione ed il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche.

I controlli devono comunque accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danni alla salute pubblica ed all'ambiente.

In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche eseguite e dei campioni prelevati; il verbale unitamente ai risultati delle analisi ed al giudizio complessivo deve essere notificato al titolare dello scarico.

Copia del verbale deve essere trasmessa all'autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico ed alla Regione entro 15 giorni dalla data di sopralluogo.

# REGIONE PUGLIA

82

## ART. 12

(REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO)

Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate nelle fattispecie contemplate dagli artt. 15 ultimo comma e 22 della legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed integrazioni nonché per il mancato adeguamento alle disposizioni della presente legge.

Prima di revocare l'autorizzazione, l'autorità competente al controllo, fermo l'obbligo di applicare le sanzioni pecuniarie, assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico.

Decorso tale termine, senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente, contestualmente alla revoca della autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.

## ART. 13

(SANZIONI)

Per le violazioni alle presenti disposizioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 21, 22, 23 e 24 della legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed integrazioni.

All'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 8.

I soggetti cui compete effettuare l'accertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento del loro compito.

## REGIONE PUGLIA

83

Qualora l'illecito configuri inosservanza dei limiti di accettabilità viene redatto processo verbale delle operazioni di prelievo compiute; sul verbale devono essere precisate le modalità e le circostanze operative del campionamento ed i provvedimenti presi per la conservazione ed il trasporto dei campioni stessi.

Nel certificato di analisi devono essere precisati i provvedimenti presi per la conservazione dei campioni e le metodiche analitiche adottate per le determinazioni eseguite sulle acque di rifiuto.

Il certificato è inoltrato unitamente al processo verbale di prelievo del campione all'autorità competente al controllo degli scarichi che, ove ravvisi violazioni alle disposizioni vigenti, entro quindici giorni dal ricevimento, provvede alla denuncia alla competente autorità giudiziaria e a darne comunicazione ai competenti organi regionali.

# REGIONE PUGLIA

84

ALLEGATO "G"

" TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE"

# REGIONE PUGLIA

85

## ART. 1 (FINALITA')

La presente normativa, in attuazione dello art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 disciplina le funzioni concernenti la tutela del sistema idrico del sottosuolo, nonché la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, escluse quelle terminali, minerali e radioattive o comunque regolate da leggi speciali.

## ART. 2 (TUTELA DEL SISTEMA IDRICO DEL SOTTOSUOLO)

Il Consiglio Regionale, contestualmente all'approvazione del Piano regionale di risanamento delle acque, definisce i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e la utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

Con lo stesso provvedimento si individuano i comprensori per i quali si deve procedere alla formazione dei piani di riordino delle utenze ed i tempi per la loro elaborazione.

## ART. 3 (CONTENUTO DEI PIANI DI RIORDINO)

I piani di riordino costituiscono la specificazione funzionale in ordine alla tutela e utilizzazione delle risorse idriche sotterranee.



## REGIONE PUGLIA

86

I piani di riordino:

- a) definiscono le condizioni di alimentazione e di deflusso, le proprietà idrologiche, idrodinamiche, qualitative delle singole unità idrogeologiche;
- b) censiscono i punti d'acqua esistenti con riferimento alla profondità, stratigrafia, portate, livello statico, massima emungibilità e relativa depressione, caratteristiche chimiche e batteriologiche;
- c) individuano i canali e gli aduttori di acqua nonché i recapiti naturali ed artificiali che risultino in qualsiasi modo interessati al riordino;
- d) definiscono le modalità per lo sfruttamento razionale delle risorse idriche disponibili, indicando le portate emungibili dai singoli punti d'acqua;
- e) determinano le modalità tecniche per la ricarica artificiale;
- f) individuano le zone in cui l'esecuzione di assaggi o ricerche d'acqua è riservata alla pubblica amministrazione;
- g) individuano le zone in cui è necessario sospendere l'esecuzione delle ricerche, dell'estrazione, dell'utilizzazione delle acque ovvero revocare le autorizzazioni e concessioni accordate e ordinare la chiusura dei pozzi;
- h) definiscono le opere e gli interventi necessari per il coordinamento delle utenze pubbliche e private;
- i) indicano le opere obbligatorie di competenza dei privati;
- l) definiscono le fasi di attuazione del piano con l'indicazione delle opere di competenza pubblica e privata e delle relative spese;

# REGIONE PUGLIA

87

m) determina il piano finanziario per l'ammortamento della spesa.

## ART. 4 (REDAZIONE DEI PIANI DI RIORDINO)

I piani di riordino sono redatti dall'Assessorato Programmazione che si avvale degli Uffici del Genio Civile e degli Enti strumentali regionali, nonché di Enti di ricerca e di organismi ed istituti specializzati ai sensi dell'art. 1 della L.R. 12 agosto 1981 n° 45.

La Regione per le finalità del presente articolo é autorizzata ad assumere le spese per la redazione dei piani, il censimento dei punti d'acqua, le indagini di campagna, le analisi chimiche e batteriologiche.

## ART. 5 (APPROVAZIONE DEI PIANI DI RIORDINO)

I progetti di piano di riordino sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dello Assessorato alla Programmazione.

Il piano adottato viene depositato in luogo accessibile al pubblico e dell'avvenuto deposito viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui quotidiani di maggiore diffusione nella Regione.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione chiunque può fare pervenire alla Giunta regionale, nel pubblico interesse, le proprie motivate osservazioni.

La Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, dalla scadenza del termine di

# REGIONE PUGLIA

88

cui al precedente comma, esamina le osservazioni pervenute, controdeduce e trasmette gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Per le varianti ai piani valgono le procedure relative all'approvazione.

L'approvazione del piano di riordino equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza e indifferibilità delle opere in esso previste.

Il provvedimento di approvazione è pubblicato, per estratto, sul bollettino ufficiale della Regione ed i relativi documenti sono depositati presso uffici regionali del Genio Civile.

## ART. 6

### (AUTORIZZAZIONE PER LA RICERCA DI ACQUE SOTTERRANEE)

Chiunque voglia svolgere ricerche di acque sotterranee, nel rispetto delle indicazioni dei piani di riordino, deve chiedere la autorizzazione alla Regione.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei pozzi esistenti nel raggio di 1 Km.;
- c) relazione idrogeologica e risultati della indagine geofisica preliminare.

La documentazione, a firma di un tecnico laureato e abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o di geologo, dovrà essere presentata, unitamente alla domanda, agli Uffici del Genio Civile competenti per territorio.

## REGIONE PUGLIA

89

Questi provvederanno all'istruttoria, sulla base di quanto disposto dal secondo comma dell'art.95 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775 e dai piani di riordino, ove approvati, nonché all'accertamento tecnico sulla rispondenza dei documenti ai luoghi.

L'autorizzazione alla ricerca viene rilasciata con provvedimento del coordinatore responsabile dell'Ufficio del Genio Civile. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le modalità ed i termini da osservarsi per le operazioni di ricerca, nonché la cauzione da versarsi e la indennità da corrispondersi anticipatamente al proprietario del suolo.

L'autorizzazione alla ricerca non può avere durata superiore ad un anno e non può essere prorogata o rinnovata.

Essa è personale e non può essere volturata.

Avverso la concessione o il diniego della autorizzazione alla ricerca ovvero avverso la misura dell'indennità da corrispondersi al proprietario del suolo, è ammesso, da parte degli interessati, ricorso al Presidente della Giunta Regionale, che provvede definitivamente sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 8.

I ricorsi sono presentati agli Uffici del Genio Civile competenti, che trasmettono gli atti, unitamente alle proprie deduzioni, al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

L'autorizzazione alla ricerca può essere revocata nei casi previsti dall'art. 101 del R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775.

# REGIONE PUGLIA

90

## ART. 7 (AUTORIZZAZIONE PER L'ESTRAZIONE ED UTILIZ- ZAZION DI ACQUE SOTTERRANEE)

Chiunque voglia estrarre e utilizzare le acque sotterranee deve chiedere la concessione alla Regione.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica-economica;
- b) planimetria riportante l'ubicazione dei punti d'acqua da utilizzare e le opere da realizzare;
- c) stratigrafia del pozzo;
- d) prove di portata;
- e) analisi chimica e batteriologica delle acque;
- f) analisi della salinità delle acque;
- g) dichiarazione di impegno alla installazione di apparecchiature di misura delle portate e di controllo della salinità.

La documentazione a firma di un tecnico laureato ed abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o di geologo dovrà essere presentata, unitamente alla domanda, agli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, che provvederanno all'istruttoria sulla base di quanto disposto dal R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775.

La concessione per l'estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee viene rilasciata con decreto del Presidente della Giunta regionale sentito il Comitato tecnico di cui al successivo art. 8.

## ART. 8 (COMITATO TECNICO)

La Regione per la tutela delle risorse idri

# REGIONE PUGLIA

91

che sotterranee si avvale della consulenza di un Comitato tecnico.

Il comitato tecnico è composto:

- a) dall'Assessore alla Programmazione o suo delegato che lo Presiede;
- b) da un esperto designato dall'ordine degli Ingegneri;
- c) da un esperto designato dall'ordine dei Geologi;
- d) da un esperto designato dall'Istituto di ricerca sulle acque del C.N.R.;
- e) da tre esperti designati dal Consiglio regionale;
- f) dai coordinatori degli Uffici regionali del Genio Civile.

I membri di cui alla precedente lettera e) devono essere prescelti tra esperti in idrogeologia, idraulica e chimica delle acque.

I componenti il Comitato tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Con lo stesso decreto viene nominato un funzionario regionale con funzioni di segretario del Comitato.

Il Comitato dura in carica cinque anni.

## ART. 9 (SANZIONI)

Per la escavazione di pozzi senza la preventiva autorizzazione regionale si applica la confisca senza il pagamento di alcun indennizzo, salvo che gli stessi non comportino danno alla faida, nel qual caso sono chiusi a spese di chi li ha abusivamente aperti.

# REGIONE PUGLIA

92

La confisca del pozzo comporta l'esproprio, ai sensi delle norme vigenti in materia di espropriazione, dell'area circostante il pozzo stesso per una estensione utile all'impianto delle attrezzature necessarie allo sfruttamento del pozzo e la imposizione della servitù di passaggio e di acquedotto necessario per il controllo e la utilizzazione del pozzo.

Le attrezzature che fossero già state abusivamente realizzate sono acquisite previa corresponsione di una somma pari al loro costo dimostrato con regolare fattura.

I pozzi confiscati vengono dalla Regione affidati in concessione agli Enti pubblici sulla base delle previsioni dei piani di riordino e/o di proposte di utilizzazione dagli stessi formulate.

Qualora il concessionario emunga dalle falde sotterranee una portata maggiore di quella concessa è tenuto al pagamento di un canone pari a 100 volte quello ordinario stabilito dal decreto di concessione.

Per le violazioni di inosservanza in materia di tutela delle acque dall'inquinamento si applicano le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976 n° 319 e sue modifiche ed e integrazioni.

## ART. 10

### ( DISPOSIZIONI FINALI )

Per quanto non disciplinato dalla presente normativa valgono le disposizioni di cui al R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775.

IV 14.6.82